Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
– div. VII-

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 27 marzo 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **LA LUCENTE SPA** per accedere al trattamento di **Cig in deroga *ex* art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92.**

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Giuseppe Pascali, assistito da Vincenzo Del Signore e Leonardo Traino;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Ferrone;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTRASPORTI UIL Naz.le, Marco Verzari;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

1. la Società in oggetto – che svolge attività di pulizia e risulta inquadrata ai fini previdenziali nel settore servizi - con nota trasmessa in data 04.03.2013 (Prot. n.5808 del 12.03.13) ha presentato istanza per la sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe e, pertanto, con successiva nota del 22.03.2013 (Prot. n.6755) questo Ministero ha convocato le Parti interessate alla riunione odierna;
2. nel corso del presente incontro, l'Azienda ha illustrato le motivazioni poste a base della procedura in oggetto, riconducibili all'aggiudicazione della gara d'appalto per lo svolgimento dei servizi di pulizia presso gli immobili BNL. A seguito dell'aggiudicazione della citata gara, il cui capitolato ha subìto delle modifiche rispetto al precedente, l'Azienda si trova costretta a ricorrere ad un periodo Cig in deroga, nel more del quale la Società procederà a riorganizzare la gestione del servizio attraverso la verifica della possibilità di ricollocazione dei lavoratori su altri cantieri.

CONSIDERATA

la Legge del 28/06/2012 n. 92, che all'**art. 2, comma 64** prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTA

l'Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive 2013, sottoscritta in data 22.11.2012.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- La Società presenterà, alla div. IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** – ***ai sensi della normativa suindicata*** - a decorrere dal 01.03.2013 e sino al 31.08.2013, con riguardo ad un numero massimo di **72 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale addetto allo svolgimento dei servizi di cui al citato appalto, al netto dei lavoratori con contratto part-time inferiore al 10% esclusi dal presente accordo.
- I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno collocati in Cig con le modalità di seguito specificate, conseguenti ai parametri di produttività oggetto di accordi territoriali:

 A. REGIONE CALABRIA: **Cig** con **riduzione media del 41.75%** dell'orario di lavoro nel periodo di riferimento, con **picco massimo del 78,75%** (per la sola unità lavorativa con contratto full time), con riguardo a n. 25 lavoratori, di cui n. 1 con contratto full time e n. 24 con part-time medio del 29%;

 B. REGIONE PUGLIA: **Cig** con **riduzione media del 39.74%** dell'orario di lavoro nel periodo di riferimento, con **picco massimo del 78,59%** con riguardo a n. 33 lavoratori con part-time medio del 25.62%;

 C. REGIONE SICILIA: **Cig** con **riduzione media del 45,50%** dell'orario di lavoro nel periodo di riferimento, con **picco massimo del 66,67%** con riguardo a n. 14 lavoratori con part-time medio del 20.31%.

- Le specifiche modalità della Cassa - nell'ambito di quanto previsto dal presente verbale – e la nuova riorganizzazione del lavoro saranno oggetto di verifiche e confronto in sede territoriale.
- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a trasmettere nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.